



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 17 Dicembre 2014

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

1. Ricorso Sig. CAMPELLI MARCO

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2015 inflitta seguito gara del Campionato Nazionale Serie D Girone I, Orlandina A.S.D./ Comprensorio Montaldo Uff. del 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e,
per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Campelli Marco al 30.6.2015.

2. Ricorso A.S.D. REAL MARSICO

avverso le sanzioni:

- ammenda € 1.000 con diffida;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 3/6/2016 al Presidente Colella Giuseppe,
inflitte seguito gara Salento Women Soccer/Real Marsico del 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e,
per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte nella seguente misura:

- ammenda € 700,00 permanendo la diffida;
- inibizione al sig. Colella Giuseppe fino al 30.9.2015.

3. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sciapi Lorenzo seguito gara Este/Virtus Castelfranco del 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e,
per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciapi Lorenzo a 2 giornate effettive di gara



4. Ricorso S.C.D. LIGORNA 1922

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Olmetti Elisabetta seguito gara del Campionato Nazionale Serie B, Ligorna 1922/Musiello A.C. Saluzzo 90 del 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Olmetti Elisabetta a 4 giornate effettive di gara.

5. Ricorso S.C.D. LIGORNA 1922

avverso la sanzione dell'ammenda di € 100,00 inflitta seguito gara del Campionato Nazionale Serie B, Ligorna 1922/Musiello A.C. Saluzzo 90 del 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

RESPINTO

